

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 37 DEL 18/12/2006

OGGETTO: ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE CON CRITERI QUALI - QUANTITATIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Omissis...

DELIBERA

- a) di prendere atto delle modificazioni subentrate dal momento di approvazione della precedente delibera di assimilazione ed, in particolar modo, dalla necessità di porre in essere parametri di valutazione quantitativi;
- b) di dichiarare, con effetto dal 01.01.2007, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al comma 2, lett. b) aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con indicazione della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico e con la determinazione della assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle categorie economiche descritte in allegato indipendentemente dai quantitativi prodotti;
- c) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari e i secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata a norma dell'art. 226, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla tassazione o alla tariffazione sulla base del vigente regolamento;
- e) di escludere dai criteri di assimilazione previsti nella presente delibera i rifiuti provenienti dalle aziende aderenti ai servizi pubblici integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali;
- f) di allegare la presente deliberazione al regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione consigliere n. 35 del 1/12/2006 e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso;

ALLEGATO 1

alla delibera di assimilazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n 37 del 18/12/2006

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. CONDIZIONI QUALITATIVE

Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- imballaggi primari e secondati (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2. CONDIZIONI QUANTITATIVE

Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali, in chiave volumetrica, viene fissato in 500 litri settimanali per tipologia, conferiti ad ogni passaggio secondo il calendario di raccolta dei rifiuti urbani, oltre i quali l'azienda produttrice dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.

3 ESTENSIONE DELLA ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI PER CATEGORIE DI PRODUZIONE

I rifiuti provenienti dalle seguenti categorie economiche, rilevate dal DPR 158/99, sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta:

N. Categoria DPR 158/99	CATEGORIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
6	Esposizioni, autosaloni
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club